

undefined

## La commissione Aidc

### Componenti

Annalisa Donesana (Presidente), Filippo Jacobacci (Segretario), Marco Allena, Nicola Galleani D'Agliano, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paolo Ludovici, Luca Nobile, Paola Piantedosi, Massimiliano Sironi, Stefano Trettel, Andrea Vasapolli, Eugenio De Chiara (Consigliere AIDC)

### Esperti

Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Giulio Boselli, Nino Clerici, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmueller, Maurizio Logozzo, Giuseppe Marini, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Luca Rossi, Edoardo Ginevra (Presidente AIDC – Sezione di Milano)

# Il credito è «inesistente» quando i documenti mancano o sono falsi

## Controlli

Per l'Aidc è contestabile l'inesistenza quando c'è correttezza solo formale

**Filippo Jacobacci**  
**Andrea Vasapolli**

È “inesistente” il credito d'imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d'imposta che si fonda su documentazione veritiera, ma carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie è di una gravità tale da giustificare sia una sanzione elevata, sia un tempo lungo di decadenza dell'azione accertatrice dell'agen-

zia delle Entrate, pari a otto anni, dal momento in cui il credito è utilizzato. La seconda fattispecie (credito non spettante) è di una gravità “normale”, che giustifica una sanzione ridotta, nel caso in cui la «non spettanza» sia contestata nell'ambito di un controllo formale (non nel caso in cui derivi da un controllo sostanziale), nonché un termine ordinario di decadenza dell'azione accertatrice dell'agenzia delle Entrate.

Il discrimine tra inesistenza e non spettanza del credito è identificato dal legislatore, che definisce inesistente il credito d'imposta quando la relativa inesistenza sia appurabile attraverso un controllo che vada oltre quelli tipici richiesti dagli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/73 e dall'articolo 54-bis, Dpr 633/72. La ratio di questo riferimento non è certo quella di negare che un controllo “formale” possa comunque condurre alla con-

testazione di un credito definibile “inesistente” (ad esempio, per l'inesistenza dei supporti documentali), ma quella di stabilire che debba essere qualificato come inesistente anche un credito che, a motivo dell'apparente conformità dei supporti documentali, sia suscettibile di passare indenne dagli ordinari controlli formali. In altri termini, l'agenzia delle Entrate può contestare l'inesistenza di un credito d'imposta non solo quando accerti che manca la documentazione che lo comprova, ma anche nei casi in cui la correttezza dell'appostazione sia solo formale apparente, essendo basata su documenti non veritieri. È questa la tesi esposta dalla Commissione norme di comportamento Aidc con la norma n. 219. L'interpretazione offerta dalla norma di comportamento ha il pregio di dare una lettura della disposizione recata dall'articolo 13, comma 5, Dlgs 471/97 integrata e coerente con il disposto dell'articolo 5, Dl 146/2021, che reca previsioni con valenza ritenuta di portata generale. Tale interpretazione consente di chiarire quando un credito è definito non spettante e quando, invece, debba essere qualificato come inesistente. Nei soli casi di inesistenza del credito, e cioè quando la determinazione dello stesso sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, l'agenzia delle Entrate ha a disposizione un periodo di accertamento più lungo (otto anni) e può irrogare la sanzione più grave, che va dal 100% al 200% del credito inesistente.

### La massima

Il credito d'imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell'intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso. Viceversa, il credito d'imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA